



PMI

Dedicato all'azienda



RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRODOTTI PMI

Condizioni di Polizza - 2028

Responsabilità Civile Terzi e Prodotti PMI

Condizioni di polizza

Indice

Definizioni	pag.	1
1. Responsabilità Civile-Esercizio dell'attività	pag.	3
• Garanzia base (R.C.T.)	pag.	3
• Condizioni speciali	pag.	6
• Garanzia base (R.C.O./R.C.I)	pag.	6
• Delimitazioni	pag.	7
• Condizioni particolari	pag.	8
2. Responsabilità Civile prodotti	pag.	11
• Garanzia base	pag.	11
• Delimitazioni	pag.	11
• Condizioni speciali	pag.	12
• Condizioni particolari	pag.	12
3. Tutela giudiziaria	pag.	14
• Garanzia base	pag.	14
• Delimitazioni	pag.	14
• Condizione particolare	pag.	15
4. Sinistri	pag.	16
5. Condizioni generali comuni	pag.	18

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto/Polizza: documento che prova l'assicurazione; si compone del presente fascicolo denominato "Parte A" nonché della scheda di polizza denominata "Parte B".

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danni corporali: morte o lesioni personali.

Danni materiali: distruzione o deterioramento di cose.

Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

- **Garanzia Responsabilità Civile - Esercizio dell'attività:**
verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Garanzia Responsabilità Civile Prodotti:**
richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.
- **Garanzia Tutela Giudiziaria:**
fatto che genera la controversia.

Sinistri in serie: più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in tempi diversi.

Società: Impresa Assicuratrice.

Spese legali e peritali: spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Subappaltatore: persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

1. RESPONSABILITÀ CIVILE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

GARANZIA BASE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, L'ASSICURAZIONE COMPRENDE:

ART. 2 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

ART. 3 DANNI A COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 4 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'Art. 40 punto h) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persone di almeno 14 anni di età, punto i).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

ART. 5 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 6 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI), DEGLI AMMINISTRATORI E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività descritta in polizza.

ART. 7 DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analogha copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 8 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

ART. 9 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 10 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 11 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 12 DANNI A VEICOLI DI TERZI (COMPRESI I DIPENDENTI, I SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, GLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E LE PERSONE IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata, gli associati in partecipazione e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

ART. 13 IMPIANTI, ATTREZZATURE, PONTEGGI, MEZZI MECCANICI E MACCHINARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in genere, anche azionati a motore, esclusi comunque i danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla Legge 990/1969.

ART. 14 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 40 punto n), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio della attività descritta in polizza.

ART. 15 DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 40 punto c), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

ART. 16 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'Art. 40 punto f) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 17 PROPRIETÀ DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 29;

- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

ART. 18 CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente ai danni corporali, nonché per i danni ai veicoli.

La presente garanzia si intende prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, il 30% del fatturato annuo.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del fatturato complessivo nonché di quello riferito ai lavori ceduti, il tutto relativo al periodo "inizio anno solare in cui si è verificato il sinistro - giorno del sinistro".

Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori ceduti in subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti percentuali), il danno verrà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori.

ART. 19 AFFIDAMENTO AUTO

Premesso che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere, e ciò a deroga dell'Art. 40 punto h).

La presente garanzia non opera qualora l'evento si configuri come "infortunio sul lavoro" e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all'I.N.A.I.L.

ART. 20 VISITE GUIDATE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - DIMOSTRAZIONE DEI PRODOTTI E/O CICLI DI LAVORAZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'accompagnamento dei clienti, studenti e/o persone in genere per visite guidate all'interno dell'azienda, nonché presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione, anche presso terzi.

Le persone di cui sopra nonché coloro che partecipano alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione sono considerati terzi.

ART. 21 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia RCO, sempreché sia operante l'Art. 35.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 22 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO E/O STAGES

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages. Si precisa che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai "dipendenti dell'Assicurato".

ART. 23 DANNI ALLE COSE DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI, DEI SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E DELLE PERSONE IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio.

ART. 24 FORMAZIONE PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Premesso che:

- a) gli enti pubblici, nell'ambito dei propri programmi istituzionali, possono inviare presso l'Assicurato persone portatrici di handicap fisici o mentali al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) gli assistiti portatori di handicap possono essere affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai suoi dipendenti per danni cagionati e/o subiti da tali persone affidate.

ART. 25 RAPINA - AGGRESSIONI - ATTI VIOLENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

ART. 26 DANNI SUBITI DA AMMINISTRATORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dagli amministratori, escluso il legale rappresentante, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni inerenti la carica ricoperta.

ART. 27 LAVORI PRESSO TERZI

L'assicurazione comprende il rischio relativo ai lavori di rifornimento, consegna, ritiro merce, installazione, posa in opera, manutenzione, riparazione presso terzi.

ART. 28 LAVORI DI EDILIZIA E DI SCAVO

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività principale descritta in polizza.

ART. 29 COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 30 LAVORO INTERINALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

ART. 31 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati

- nell'ambito dell'azienda;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
 - d) servizi di sorveglianza, anche armata;
 - e) proprietà o uso di cani;
 - f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri;
 - g) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
 - h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
 - i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
 - j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
 - k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
 - l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
 - m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
 - n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
 - o) committenza di quanto sopra elencato.

ART. 32 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.

CONDIZIONI SPECIALI

SEMPRE OPERANTI PER I RISCHI SOTTOINDICATI

ART. 33 RIPARAZIONE VEICOLI (OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE, ELETTRAUTO E GOMMISTI)

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché il danno non derivi dal lavoro eseguito sul veicolo stesso.

Sono comunque compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte e/o buche, sollevamento o viceversa.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito dell'azienda.

Sono esclusi i danni da furto e incendio.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 34 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - STAZIONI DI SERVIZIO - AUTOLAVAGGI

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli di

terzi in consegna o custodia all'Assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione o lavaggio, esclusi i danni da furto ed incendio.

Sono compresi inoltre:

- i danni subiti dai veicoli su cui si sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall'erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro 48 ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

Qualora esista officina meccanica, elettrauto e/o gommista i danni cagionati ai veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato in relazione allo svolgimento di detta attività si intendono regolati dalla condizione speciale 33.

GARANZIA BASE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI
(R.C.O./R.C.I.)

ART. 35 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O./R.C.I.

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti Soggetti all'Assicurazione di legge Contro gli Infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professiona-

li). Tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo per ogni persona infortunata indicati in polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non Soggetti all'Assicurazione di Legge Contro gli Infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 36 EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all'Art. 35 punti a) e b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

ART. 37 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

ART. 38 SOCI NON DIPENDENTI - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI) - AMMINISTRATORI - LEGALE RAPPRESENTANTE

Si precisa che ai fini della Garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) di cui agli articoli 35-36-37 le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate.

La Società quindi si obbliga a tenere indenni tali persone di quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per rivalsa esercitata dall'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o non all'I.N.A.I.L.

ART. 39 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

DELIMITAZIONI

ART. 40 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori (salvo quanto indicato all'Art. 26, il socio a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni:

- d) causati da detenzione o impiego di esplosivi;
- e) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- f) causati da furto, salvo quanto previsto all'Art. 16;
- g) alle cose che l'Assicurato usi o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate e scaricate;
- h) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto agli Artt. 4 e 19;
- i) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- l) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- o) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento

mento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo **30 giorni** da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- p) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q) a cose altrui derivanti da incendio, salvo quanto previsto all'Art. 7;
- r) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
- s) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzionee/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- t) conseguenti o derivanti dall'emissioneo generazione di onde e campi elettromagnetici;
- u) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 41 FRANCHIGIA

Limitatamente ai danni materiali l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza, salvo importi superiori previsti per specifiche garanzie.

ART. 42 MASSIMO RISARCIMENTO

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza.

ART. 43 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per la garanzia cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

condizioni valide se richiamate in polizza

ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 44 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(operante solo se richiamato il codice 1 in polizza)

A parziale deroga dell'Art. 40 punto m) l'assicurazione si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 45 R.C.O. DANNO BIOLOGICO SENZA FRANCHIGIA

(operante solo se richiamato il codice 2 in polizza)

L'Art. 35 punto a) si intende abrogato e sostituito come segue:

- a) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (*escluse le malattie professionali*) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (*escluse le malattie professionali*).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L.

l'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

ART. 46 MALATTIE PROFESSIONALI

(operante solo se richiamato il codice 3 in polizza)

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'Art. 35 - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente ga-

- ranza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi e alla silicosi;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892, 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi **3 anni** denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi **3 anni** alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

ART. 47 GARANZIA POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

(DURATA ANNUALE)

(operante solo se richiamato il codice 2 in polizza)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 40 punto o) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. L'assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi entro **1 anno** dalla data del loro compimento, rilevabile da fatture e/o altra documentazione fiscale, purché denunciati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

L'assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti dai veicoli e/o natanti oggetto di interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 48 GARANZIA POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

(DURATA POLIENNALE)

(operante solo se richiamato il codice 5 in polizza)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 40 punto o) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione,

esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

L'assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

L'assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti dai veicoli e/o natanti oggetto di interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 49 DANNI A COSE IN CONSEGNA-CUSTODIA, SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE E/O MOVIMENTATE

(operante solo se richiamato il codice 6 in polizza)

L'assicurazione a deroga dell'Art. 40 - punto g) - comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti, purché tali danni non si verificano in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono comunque compresi i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate nell'ambito dell'azienda assicurata e/o di terzi.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

Sono esclusi i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro nonché quelli da furto, smarrimento, incendio e bagnamento.

La presente garanzia non è operante per il rischio "Rimozione veicoli - Soccorso stradale".

ART. 50 RIMOZIONE VEICOLI - SOCCORSO STRADALE

(operante solo se richiamato il codice 7 in polizza)

A parziale deroga di quanto previsto in polizza l'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'Assicurato per l'attività di rimozione veicoli - soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

Restano comunque esclusi i danni arrecati alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

ART. 51 RADDOPPIO DEL MASSIMALE PER PARTICOLARI GARANZIE

(operante solo se richiamato il codice 8 in polizza)

Il massimale previsto in polizza per le sottoindicate garanzie s'intende raddoppiato:

Art. 3 Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;

Art. 7 Danni da incendio;

Art. 9 Danni da cedimento o franamento del terreno;

Art. 10 Danni a conduttore ed impianti sotterranei;

Art. 11 Danni da interruzioni o sospensioni di attività;

Art. 16 Danni da furto.

**ART. 52 ERRATO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI**

(operante solo se richiamato il codice 9 in polizza)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 53 ESTENSIONE TERRITORIALE

(operante solo se richiamato il codice 10 in polizza)

A deroga dell'Art. 32 l'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, fatta eccezione per quanto derivante da società produttive e/o commerciali domiciliate, anche temporaneamente, in USA, CANADA, MESSICO e PORTORICO.

Limitatamente ai danni che avvengono nei paesi extra europei la garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza, fermi comunque scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

**ART. 54 ESCLUSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE,
POSA IN OPERA, MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE PRESSO TERZI**

(operante solo se richiamato il codice 11 in polizza)

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 27, non comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi.

ART. 55 ESCLUSIONE GARANZIE R.C.O.-R.C.I.

(operante solo se richiamato il codice 12 in polizza)

I seguenti rischi previsti in polizza si intendono esclusi a tutti gli effetti:

Art. 35 Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.-R.C.I.);

Art. 36 Equiparazione ai dipendenti;

Art. 37 Rivalsa I.N.P.S.;

Art. 38 Soci non dipendenti - associati in partecipazione - familiari dell'Assicurato (o dei soci) - amministratori - legale rappresentante.

**ART. 56 R.C.O. LIMITATA
ALLA RIVALSA I.N.A.I.L./I.N.P.S.**

(operante solo se richiamato il codice 13 in polizza)

L'Art. 35 punto a) si intende abrogato e sostituito come segue:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare all'I.N.A.I.L. (D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124) ed all'I.N.P.S. (legge 222 del 12/6/1984) a titolo di regresso esercitato dai suddetti Istituti per le prestazioni da loro erogate ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000, in conseguenza di infortunio (*escluse le malattie professionali*) sofferto in occasione dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere.

Restano escluse tutte le altre voci di danno che a qualsiasi titolo i danneggiati possono pretendere.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

GARANZIA BASE

ART. 57 RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

ART. 58 MANCATA RISPONDEZZA DEI PRODOTTI

L'assicurazione comprende i danni corporali e i danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

ART. 59 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 60 DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

Limitatamente ai danni che tali prodotti, *quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti*, provochino ad altri componenti o al prodotto finito, *la garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.*

ART. 61 RITIRO DI PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI RISULTANTI IN POLIZZA

L'assicurazione comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in polizza, purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;
- b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali;
- c) ordine dell'autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. 62 ERRORI DI CONCEZIONE E/O PROGETTAZIONE - DIFETTI DI IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO - ERRORI NELLE ISTRUZIONI PER L'USO E/O LA MANUTENZIONE

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti risultanti in polizza derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

ART. 63 ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA E MESSICO

L'assicurazione vale anche per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, CANADA e MESSICO.

DELIMITAZIONI

ART. 64 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'assicurazione non comprende:

- c) le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l'importo pari al suo controvalore;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;
- e) le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- h) i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) i danni derivanti da prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeronautico e impiegati quali componenti di aeromobili;

- m) i risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
- n) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto.
- o) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- p) i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jakob (vCJD);
- q) da responsabilità derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- r) derivanti da presenza, uso, contaminazione, esterminazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

ART. 65 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 66 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA, CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi.

ART. 67 LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- a) per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatosi in tale periodo;
- b) per i sinistri in serie.

ART. 68 SCOPERTO

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato in polizza, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

CONDIZIONI SPECIALI

SEMPRE OPERANTI QUANDO SIANO ASSICURATI I PRODOTTI SOTTOINDICATI

ART. 69 ESTINTORI, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da incendio.

ART. 70 APPARECCHIATURE ANTIFURTO E IMPIANTI D'ALLARME, CASSEFORTI, SERRATURE, PORTE BLINDATE E SIMILI

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto e/o da mancata/errata segnalazione di allarme.

ART. 71 SEMENTI

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

ART. 72 CEMENTO, CALCESTRUZZO, CASSEFORME, CARPENTERIA IN METALLO, PREFABBRICATI E MANUFATTI PER COSTRUZIONI

L'assicurazione non comprende i danneggiamenti agli immobili ed ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati.

ART. 73 VERNICI, STUCCHI, PITTURE, COLORI, INCHIOSTRI, SMALTI, DETERGENTI, ANTICONGELANTI, LUBRIFICANTI

Limitatamente ai danni alle cose trattate, l'assicurazione comprende esclusivamente i danneggiamenti fisici (bruciature, corrosioni e simili) direttamente causati dai prodotti assicurati.

ART. 74 CELLE FRIGORIFERE, VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERANTI

L'assicurazione non comprende i danni da mancato freddo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI VALIDE SE RICHIAMATE IN POLIZZA

ART. 75 RADDOPPIO DEL MASSIMALE (operante solo se richiamato il codice 15 in polizza)

L'Art. 67 si intende così sostituito:

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a due volte il massimale:

- a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- b) per i sinistri in serie.

ART. 76 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI USA, CANADA E MESSICO - PRODOTTI CONSEGNATI IN TALI PAESI

(operante solo se richiamato il codice 16 in polizza)

1. A parziale deroga di quanto previsto dalla polizza in materia di "validità territoriale", l'assicurazione vale anche per i prodotti consegnati negli USA, CANADA e MESSICO e per i danni ovunque verificatisi.
2. Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Compagnia senza soluzione di continuità e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia si intende prestata con applicazione dello scoperto indicato in polizza.

ART. 77 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

(operante solo se richiamato il codice 17 in polizza)

Poiché L'Assicurato ha dichiarato di essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie rilasciate da un ente accreditato a norma di legge:

- a) certificazione del sistema di qualità;
- b) certificazione dei prodotti.

La Società concede uno sconto pari al **20%** del premio di tariffa, che sarà annullato qualora venga meno la dichiarazione suddetta. L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società le eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato ed a pagare il premio di tariffa con effetto dal giorno della comunicazione.

In difetto si applicherà quanto previsto dall'Art. **1898 C.C.**

ART. 78 RITIRO DEI PRODOTTI FABBRICATI DALL'ASSICURATO

(operante solo se richiamato il codice 18 in polizza)

78.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;
- b) documentata possibilità che i prodotti rechino danni corporali o danni materiali a terzi ;
- c) ordine dell'autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

78.2. Danno indennizzabile

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare i motivi che giustificano il ritiro, ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'autorità.

L'assicurazione vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'autorità.

Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

L'assicurazione non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in polizza.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

78.3. Limiti di indennizzo

La presente assicurazione si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

78.4. Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

78.5. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi Europei, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

ART. 79 DANNI DA INSTALLAZIONE

(operante solo se richiamato il codice 19 in polizza)

A parziale deroga dell'Art. **64** punto **g)** l'assicurazione comprende i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore dei prodotti indicati in polizza e verificatisi dopo l'ultimazione di tali lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi.

Resta comunque fermo quanto previsto all'Art. **65**.

ART. 80 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(operante solo se richiamato il codice 20 in polizza)

A parziale deroga dell'Art. **64** punto **i)** l'assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, derivante da guasto o rottura accidentale dei prodotti assicurati.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

3. TUTELA GIUDIZIARIA

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad Inter Partner Assistance Protezione Legale con sede in Roma, Via A. Salandra n° 18, tel +39 06 42115643, fax +39 06 4870326, in seguito denominata per brevità I.P.A., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società si assume la facoltà di avvalersi di altro partner dandone tempestivo avviso al Contraente.

GARANZIA BASE

ART. 81 RISCHI ASSICURATI

Avvalendosi di I.P.A. per la gestione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito, le **spese legali e peritali**, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi, a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza. La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività dichiarata. La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola, dei familiari o degli associati in partecipazione che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata, nonché se l'Assicurato è una società, del legale rappresentante e degli amministratori oppure, se si tratta di una società di persone, dei soci.

Nel caso di controversie insorte tra più Assicurati garantiti con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) **Danni subiti**
controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri soggetti;
- b) **Danni causati**
controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato, compreso l'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e dipendenti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La garanzia tutela l'Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- c) **Difesa penale**
difesa penale dell'Assicurato per reato colposo ivi comprese le contravvenzioni;
- d) **Danni ambientali**
controversie relative a danni da inquinamento del-

l'ambiente;

- e) **Prodotti difettosi**
controversie che hanno per oggetto la responsabilità civile per danni cagionati da prodotti difettosi fabbricati e/o venduti dall'Assicurato;
 - f) **Rapporti di lavoro**
controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola o con suoi agenti o rappresentanti;
 - g) **Locali dell'azienda**
controversie relative alla locazione o alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
 - h) **Acquisti di beni o servizi**
controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
Sono escluse le controversie di natura contrattuale relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato.
 - i) **Decreti Legge 626/94 e 494/96**
controversie relative all'applicazione ed interpretazione della normativa prevista dai decreti legge 626/94 e 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
La presente garanzia è valida alla condizione che l'Assicurato abbia regolarmente provveduto:
 - a) alla valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94);
 - b) alla nomina del responsabile dei lavori nonché - ove imposto dal decreto legge suddetto - del coordinatore per la progettazione e del coordinatore dell'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96).
-

DELIMITAZIONI

ART. 82 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- d) relative ai rapporti tra soci, associati, familiari, amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- e) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- f) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- g) nei confronti di enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- h) relative ad esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) conseguenti a responsabilità volontariamente as-

sunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

- l) inerenti al recupero crediti;
- m) relative o conseguenti all'ammissione dell'Assicurato ad una procedura concorsuale;
- n) relative o conseguenti ad interdizione o inabilitazione dell'Assicurato.

Non sono comprese in garanzia le multe, le ammende e le sanzioni di qualunque natura; gli oneri fiscali (bolatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

ART. 83 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

- a) **Danni subiti, danni causati (escluso prodotti difettosi), difesa penale, danni ambientali, rapporti di lavoro, locali dell'azienda, acquisti di beni e servizi, decreti legge 626/94 e 494/96**

L'assicurazione vale per le controversie conseguenti a fatti o atti originati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché denunciate alla Società e/o I.P.A. entro 12 mesi dalla cessazione della polizza o di altra emessa in sua sostituzione - senza soluzione di continuità - sempreché sia operante la garanzia Tutela Giudiziaria.

- b) **Prodotti difettosi**

L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Società e/o I.P.A. nel corso del periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di circostanze e situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza.

- c) Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera compiuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto.

ART. 84 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 C.C. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati in rela-

zione all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

ART. 85 MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a due volte il massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

ART. 86 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da responsabilità contrattuali, extracontrattuali e penali, determinate da fatti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi Europei.

ART. 87 FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.

CONDIZIONE PARTICOLARE

CONDIZIONE VALIDA SE RICHIAMATA IN POLIZZA

ART. 88 ESTENSIONE TERRITORIALE

(operante solo se richiamato il codice 21 in polizza)

A deroga dell'Art. 86 l'assicurazione vale anche per le controversie derivanti da responsabilità extracontrattuali e penali determinate da fatti verificatisi in qualsiasi paese del Mondo.

4. SINISTRI

NORME VALIDE PER I SETTORI RESPONSABILITÀ CIVILE - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

ART. 89 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro **cinque giorni** da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

ART. 90 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME VALIDE PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 91 OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro **5 giorni** dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro alla Società e/o I.P.A. e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.

b) Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare

qualsiasi spesa deve ottenere il preventivo benestare della Società e/o I.P.A., fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'Assicurato deve:

- far denuncia alla Società e/o I.P.A.;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

I.P.A. si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro **90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. I.P.A. può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di **90 giorni** decorrerà dal ricevimento di detta altra comunicazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di I.P.A., l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Nel caso in cui I.P.A., nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

- c) L'Assicurato autorizza I.P.A. ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.
- d) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Società e/o I.P.A. o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.

ART. 92 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

I.P.A. liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta ad I.P.A. quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 C.C. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Società e/o I.P.A. tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

ART. 93 ARBITRATO IRRITUALE

Ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società e/o I.P.A. in merito alla gestione del sinistro, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro **90 giorni** dalla nomina dell'arbitro.

**NORMA VALIDA PER I SETTORI
RESPONSABILITÀ CIVILE - RESPONSABILITÀ CIVILE
PRODOTTI - TUTELA GIUDIZIARIA**

ART. 94 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al **60° giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di **30 giorni**. In tale caso essa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

5. CONDIZIONI GENERALI COMUNI

ART. 95 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 96 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

ART. 97 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 98 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro **60 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro **15 giorni** dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti,

non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al **75%** dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 99 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 100 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

ART. 101 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 102 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno **due mesi** prima della scadenza, l'as-

sicurazione di durata non inferiore ad **un anno** è prorogata per **un anno** e così successivamente.

ART. 103 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

ART. 104 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 105 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

